

Statuto della
Associazione Nazionale
Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani
(O.S.D.I.)

Titolo I. Disposizioni generali

- Articolo 1 Denominazione, sede e durata
- Articolo 2 Scopi e compiti dell'Associazione

Titolo II. Soci

- Articolo 3 Soci
- Articolo 4 Perdita di qualifica di socio
- Articolo 5 Quote associative
- Articolo 6 Diritti e doveri dei soci

Titolo III. Organi associativi

- Articolo 7 Organi associativi

Titolo IV. Assemblea dei soci

- Articolo 8 Assemblea ordinaria dei soci
- Articolo 9 Assemblea straordinaria dei soci
- Articolo 10 Eleggibilità e incompatibilità

Titolo V. Consiglio direttivo

- Articolo 11 Composizione e durata
- Articolo 12 Convocazione del Consiglio Direttivo
- Articolo 13 Deliberazioni
- Articolo 14 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
- Articolo 15 Gratuità delle cariche
- Articolo 16 Il Presidente in carica
- Articolo 17 Il Vicepresidente
- Articolo 18 Il Past President
- Articolo 19 Poteri e funzioni del Presidente

Articolo 20 Assenza o impedimento del Presidente

Articolo 21 Il Segretario

Articolo 22 Il Tesoriere

Titolo VI. I Revisori dei conti

Articolo 23 Composizione e durata

Articolo 24 Funzioni dei revisori dei conti

Titolo VII. Sezioni regionali o interregionali

Articolo 25 Sezioni regionali e interregionali

Articolo 26 Modalità elettive

Articolo 27 Consiglio direttivo

Titolo VIII. Comitato elettorale

Articolo 28 Compiti del comitato elettorale

Articolo 29 Composizione

Articolo 30 Modalità di scrutinio

Titolo IX. Patrimonio

Articolo 31 Esercizi sociali

Articolo 32 Il patrimonio

Articolo 33 Incompatibilità

Titolo X. Scioglimento

Titolo XI. Modifiche allo statuto

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione e Sede

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione culturale nazionale denominata "Associazione Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani, (OSDI)" ha Domicilio Legale e Sede Amministrativa in Via Guelfa n. 5-7 Bologna.

L'associazione è apolitica e apartitica, non può avere scopi di lucro ed ha finalità esclusivamente culturali.

E' prevista la costituzione di sezioni regionali ed interregionali nelle regioni che ne faranno richiesta.

Gli scopi della sezione regionale si identificano con quelli espressi nello Statuto nazionale.

Articolo 2: Scopi e compiti dell'Associazione

Gli scopi e i compiti dell'associazione sono:

1. - lettera a – promuovere lo sviluppo professionale dei soci, migliorandone la cultura e la preparazione nello specifico ambito di attività, attraverso la formazione permanente e aggiornamento professionale dei soci tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM) previsti dalle norme del Ministero della Salute- anche attraverso congressi, corsi e pubblicazioni, mezzi audiovisivi e rete telematica; ciò anche in collaborazione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi.

- lettera b - promuovere iniziative atte a favorire l'istituzione ufficiale della figura dell'infermiere esperto in prevenzione e assistenza diabetologica in accordo con la normativa vigente.

2. promuovere e organizzare convegni di studio, seminari, riunioni, ivi compreso il congresso periodico dell'Associazione che si terrà nella sede prescelta dal Consiglio Direttivo, oltre a realizzare e mettere a disposizione dei soci mezzi adeguati di comunicazione sia su supporto cartaceo che telematico, volti a diffondere la cultura della preparazione, dello studio e dell'approfondimento, quale strumento di lavoro e valorizzazione della professionalità.

3. stabilire rapporti con le Altre Associazioni per l'assistenza dei diabetici, esistenti e legalmente costituite (Associazioni mediche e Associazioni dei Diabetici);

4. collaborare con il Ministero della salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali nella promozione e nello sviluppo di iniziative di natura assistenziale e sociale atte a migliorare gli interventi a favore delle persone affette da diabete. Ciò soprattutto agevolando il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l'assistenza al diabetico, siano esse ambulatoriali, domiciliari e di ricovero.

5. curare l'aspetto assistenziale ed infermieristico, l'educazione del paziente diabetico e dei suoi familiari;

6. elaborare e condividere le linee guida, attraverso la standardizzazione di procedure di lavoro e di ricerca in ambito assistenziale collaborando con ASSR, altre Associazioni Tecnico Professionali o altre società scientifiche, per la loro valutazione e revisione periodica.

7. assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il perseguimento dei propri scopi.

8. L'associazione non svolge direttamente e indirettamente attività sindacali

9. L'associazione non svolge attività imprenditoriali e non partecipa ad attività imprenditoriali svolte da terzi, ad eccezione di quelle necessarie per l'attività di formazione continua che potrà essere effettuata anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

10. Tenuto conto degli scopi e dei compiti che l'associazione si dà con il presente statuto, ogni anno alla prima assemblea annuale, vengono definiti gli obiettivi prioritari e di interesse associativo, anche specifici in ordine alle diverse esigenze regionali e di educazione continua. Il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione viene verificato la prima volta entro il mese successivo al primo semestre, anche attraverso una sintetica relazione da parte di ogni presidente regionale ed alla fine dell'anno. In ordine alle iniziative di formazione vengono valutate attraverso i seguenti indicatori:

- riconoscimento crediti formativi attribuiti al corso
- numero corsi effettuati / corsi previsti
- % gradimento del corso

Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati, opportunamente motivato e giustificato, diventa obiettivo di miglioramento per l'anno successivo. Con la finalità di tenere monitorato il processo di progettazione ed elaborazione di eventi formativi, è stato adottato un sistema di gestione per la qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 attraverso la Scuola di Formazione OSDI.

Titolo II - Soci

Articolo 3 : Soci

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

I membri dell'associazione si distinguono in:

1. Soci Ordinari,
2. Soci Onorari,
3. Soci Sostenitori.

SOCI ORDINARI: sono soci ordinari gli operatori sanitari che abbiano inoltrato regolare richiesta accompagnata dalla presentazione di due soci ordinari e la cui domanda, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Essi sono: infermieri, assistenti sanitari, caposala, vigilatrici d'infanzia che risultino operanti presso le seguenti strutture :

- 1) Ambulatori/servizi/reparti di Diabetologia
- 2) Ambulatori (anche polifunzionali) purchè dedicati alla diabetologia almeno un giorno alla settimana;
- 3) Reparti di Medicina e Malattie del Ricambio;
- 4) Ambulatori/servizi/reparti di Endocrinologia;
- 5) Reparti di Geriatria
- 6) Assistenza Domiciliare Integrata

I soci ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle manifestazioni scientifiche dell'Associazione, ad usufruire di una riduzione sulle eventuali quote di iscrizione ai Congressi, a presentare nuovi soci, a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, e a pronunciarsi in merito ad eventuali Referendum interessanti l'Associazione.

SOCIO ONORARIO: La qualifica di Socio Onorario viene conferita con voto unanime dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente, a personalità eminenti nel mondo della diabetologia. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto.

SOCI SOSTENITORI: Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, gli enti, le imprese e le società, che intendono partecipare al funzionamento dell'associazione dal punto di vista finanziario. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Art. 4 : Perdita di qualifica di socio

Decade da membro dell'associazione il Socio che :

- 1) presenti domanda di dimissione per iscritto;
- 2) ometta di pagare la quota associativa per 1 anno anche dopo esplicito sollecito;
- 3) non presenti più, a giudizio della maggioranza del Consiglio Direttivo dell'associazione, i requisiti richiesti per appartenervi, ovvero quando ricorrano gravi motivi.

Avverso il provvedimento di esclusione il Socio, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, che si riserverà di decidere in merito entro 30 (trenta) giorni.

I soci si impegnano a sottostare agli obblighi statutari e alle deliberazioni dei previsti organi collegiali.

Articolo 5: Quote associative

I soci Ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo che viene fissato dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio direttivo accerti la morosità di un Socio per un anno ne potrà deliberare l'esclusione.

Per lo svolgimento delle attività regionali, le sezioni regionali potranno disporre di una quota parte delle quote associative annuali versate entro l'anno solare dai soci afferenti alla sezione medesima e dei fondi o contributi o elargizioni da chiunque provenienti che siano stati da essa raccolti.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

Articolo 6 : Diritti i doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, ovvero delle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col versamento delle quote sociali, nonché a tutti i soci onorari e sostenitori. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso di spese a coloro che svolgono determinati compiti su indicazione o richiesta degli organi statutari.

Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita e alle attività dell'associazione, usufruendo di tutti i servizi che l'associazione stessa offre.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 Organi Associativi

Sono organi associativi:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Le Sezioni regionali
- d) Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Presidente
- f) Vice Presidente
- g) Past President
- h) Tesoriere

TITOLO IV – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere i componenti, mediante scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
- c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti di competenza assembleare
- e) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) ogni argomento demandato dallo statuto e posto all'ordine del giorno anche su proposta dei soci;
- g) le modifiche dello statuto

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente per la riunione.

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario riguardante l'attività istituzionale dell'organizzazione e, separatamente, il rendiconto economico e finanziario inerente l'eventuale raccolta pubblica di fondi.

In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni mediante lettera postale, posta elettronica, fax o locandina del congresso appesa nel rispetto dei termini citati.

Articolo 9 Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria può essere convocata quando il CD lo reputi necessario oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che ne hanno diritto e in regola nel pagamento della quota annua associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, non consiglieri direttivi. Ciascun rappresentante non può avere più di una delega e deve presentarsi con la fotocopia di un documento d'identità non scaduto del socio rappresentato.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede associativa, purchè in Italia.

Art. 10 Eleggibilità e incompatibilità

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci Ordinari, hanno diritto all'elettorato passivo, se sono iscritti all'Associazione da almeno due anni per le cariche nazionali, e di un anno per le cariche regionali, in regola con il pagamento delle quote.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere, mediante scrutinio segreto, il proprio voto per un numero di candidati pari ai 2/3, arrotondando per difetto, del numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti sarà presa in considerazione l'anzianità di vita associativa

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11 Composizione e durata

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale eletto a scrutinio segreto dall'assemblea degli associati con le modalità previste al titolo 8 dello Statuto, per la durata di 4 anni e immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo è costituito da: Presidente, Vice Presidente, Past President, e da 10 membri che, se possibile, rappresenteranno diverse regioni italiane.

Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente.

La durata delle cariche di Presidente e Vice Presidente è di 2 (due) anni. Allo scadere del mandato del Presidente subentra quale Presidente il Vice Presidente.

Se, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli nominando nell'ordine della graduatoria i non eletti alla precedente nomina. In assenza di Soci votati il Consiglio può provvedere ad una nuova elezione per la sostituzione dei consiglieri mancanti.

I componenti così eletti durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.

Art. 12 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente in carica oppure ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri; la partecipazione al consiglio direttivo non ammette deleghe.

Art.13 Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Art. 14 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio direttivo spetta il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'associazione che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea o degli altri organi dell'associazione medesima.

Il consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il consiglio direttivo provvede a:

- a) attuare l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
- b) scegliere le politiche strategiche da promuovere a livello nazionale e locale finalizzate alla promozione, allo sviluppo della qualità assistenziale sanitaria e sociale e delle prestazioni professionali nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- c) diffondere delle pubblicazioni di attività sia nazionali che regionali e su argomenti inerenti lo specifico infermieristico;
- d) amministrare il patrimonio dell'associazione e redigere il rendiconto economico e finanziario dell'attività complessiva dell'associazione stessa. Nel caso in cui l'associazione provveda alla raccolta pubblica di fondi, il Consiglio Direttivo redigerà e trascriverà nel libro giornale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600 del 1973, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) curare il regolare svolgimento delle attività associative in armonia con i fini statutari;
- f) deliberare data e luogo e ora di convocazione dell'assemblea dei soci e il relativo ordine del giorno;
- g) deliberare la costituzione o lo scioglimento delle sezioni regionali o interregionali e ne approva eventuali regolamenti;
- h) nominare apposite commissioni per eventuali problemi legislativi;
- i) deliberare i contributi spese, diversi dalle quote, per la partecipazione all'attività dell'associazione;
- j) decidere sulle iscrizioni dei soci;
- k) designare colleghi a rappresentare l'associazione quali relatori a congressi e simili e a componenti nelle commissioni ministeriali e in quelle di altre associazioni;
- l) conferire incarichi per lo studio di temi particolari per aree tematiche, per professionalità, per progetti specifici e per la gestione dell'associazione;

- m) prendere in esame le eventuali controversie tra soci ed esprime il proprio parere su di esse;
- n) delegare alcuni poteri ai singoli consiglieri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone i limiti.

I membri del consiglio direttivo che non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo per due volte consecutive decadranno dalla carica.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente, in sua assenza al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 15: Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 16 Il Presidente in carica

Il Presidente in carica viene nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 17 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio e viene scelto tra i propri membri. Egli assumerà la carica di Presidente dopo due anni di Vicepresidenza .

Qualora diventi Presidente allo scadere del suo mandato nel CD, assume automaticamente la carica di Presidente per consentire di terminare il suo incarico.

Art. 18 Il Past president

Alla cessazione dalla carica il Presidente assume per due anni quella di Past-President, fa parte del CD con diritto di voto e al termine della carica di Past-President non è eleggibile a nessuna carica per il biennio successivo.

Art. 19 Poteri e funzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresenta di fronte alle autorità e a terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, almeno due volte l'anno, una riunione del Consiglio Direttivo e una volta l'anno una riunione congiunta con i Presidenti Regionali.

Dirige e coordina tutte le attività associative, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e di quelli regionali, relaziona al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente

Il Presidente, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o singole categorie di atti.

Art. 20 Assenza o impedimento del Presidente

In caso di dimissioni del Vice Presidente per impedimenti personali, il Consiglio Direttivo, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure descritte all'art. 11, elegge tra i suoi componenti un nuovo Vice Presidente che, al termine del mandato biennale, assumerà la carica di Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nel Consiglio Direttivo. In questo caso, dopo aver sostituito il componente mancante in base alle procedure di cui all'art. 11 il Consiglio

Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente e questa carica sarà mantenuta fino alla nomina del nuovo Vice Presidente.

Articolo 21 Il segretario

Il segretario può essere sia un membro del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente.

Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione.

Tiene aggiornato l'elenco dei soci, cura lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio direttivo e ne redige i verbali, attua i collegamenti tra Presidente e consiglieri. Ogni quadrimestre provvederà ad inviare al presidente la relazione delle attività delle sezioni regionali o interregionali con l'aggiornamento dei soci.

Articolo 22 Il tesoriere

Il tesoriere può essere sia un membro del Consiglio Direttivo (con diritto di voto) sia persona al di fuori di esso (senza diritto di voto) anche non socio ed è nominato dal Presidente.

Provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese, su disposizione del presidente. Cura l'amministrazione finanziaria, riscuote le quote sociali, eroga le percentuali spettanti alle sezioni regionali o interregionali; prepara i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi. Ogni quadrimestre provvederà ad inviare la relazione finanziaria delle sezioni regionali e interregionali al Presidente.

Tale figura non è prevista a livello regionale.

TITOLO VI – I REVISORI DEI CONTI

Articolo 23 Composizione e durata

Nei casi previsti dalla legge, sono nominati dall'assemblea in numero di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti e durano in carica due anni; possono essere revisori anche i non soci.

Articolo 24 Funzioni

I revisori dei conti possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea, con facoltà di parola, ma se non soci non hanno diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri e registri, dando parere sui rendiconti consuntivi e preventivi. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Il revisori dei conti non sono previsti a livello delle sezioni periferiche.

TITOLO VII – SEZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI

Articolo 25 Sezioni regionali o interregionali

Le sezioni regionali fanno parte di un organismo unico che è l'OSDI Nazionale, dal quale non si possono né separare né tanto meno avere vita autonoma.

Le sezioni regionali e interregionali devono adottare il presente statuto.

Su richiesta di un significativo numero di Soci (almeno quindici) può essere costituita alla presenza del Presidente Nazionale o di un suo delegato una sezione periferica.

L'ambito territoriale è la regione e, ove opportuno, più regioni contigue.

Articolo 26 Modalità elettive

Le modalità elettive, le funzioni e le durate di tali cariche devono rispettare quelle previste per gli equivalenti organismi nazionali dal presente Statuto.

Articolo 27 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo regionale può essere composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri in base al numero degli iscritti.

Il consiglio direttivo può delegare la gestione dell'amministrazione periferica al presidente regionale o ad un suo delegato.

Il Presidente Regionale ha l'obbligo, alla scadenza di ogni trimestre, di fornire al Tesoriere Nazionale la documentazione relativa all'attività finanziaria (entrate ed uscite) dei movimenti della sezione di appartenenza.

Il Segretario Regionale ha l'obbligo, alla scadenza di ogni trimestre, di comunicare al Segretario Nazionale l'aggiornamento degli iscritti per l'anno in corso e una relazione sulle attività della propria sezione regionale.

Se la sezione regionale è inadempiente verso le modalità statutarie per due trimestri consecutivi, dopo opportuni richiami scritti o verbali da parte del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo regionale ed indire nuove elezioni.

La sezione può adottare dei regolamenti interni nel rispetto delle direttive generali e che non siano in contrasto con il presente statuto; tali regolamenti devono essere riportati nei verbali delle sezioni e comunicati al Presidente Nazionale.

TITOLO VIII – COMITATO ELETTORALE

Articolo 28 Compiti del comitato elettorale

Il Comitato elettorale ha il compito di predisporre, organizzare e controllare lo svolgimento delle attività di elezione.

Articolo 29 Composizione

Il comitato elettorale è composto da un Presidente del seggio e da due scrutatori designati dal Presidente dell'associazione in carica nel corso dell'Assemblea dei Soci .

Articolo 30 Modalità di scrutinio

Agli elettori verranno consegnate le schede elettorali siglate dal presidente del seggio.

Il presidente nominato ha rappresentanza legale e ne risponderà direttamente al presidente OSDI.

Il presidente OSDI, udito il parere degli scrutatori, decide sopra reclami e irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale gli elenchi aggiornati dei Soci devono pervenire presso la sede associativa entro 15 (quindici) giorni dalla data delle elezioni stesse.

I Soci iscritti dopo tale periodo non avranno diritto di voto.

E' escluso di diritto il socio moroso nel versamento della quota associativa per una annualità. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea previsti nell'art. 11 e successivi.

L'elettorato attivo per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione è composto dai soci ordinari, mentre quello passivo dai soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno due anni per le cariche Nazionali e da almeno un anno per le cariche Regionali.

TITOLO IX - PATRIMONIO

Articolo 31 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 Il patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- a) quote sociali;
- b) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, interessi attivi ed altre rendite patrimoniali, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, gli avanzi netti di gestione;
- c) somme riscosse per qualsiasi altro titolo
- d) il patrimonio dell'Associazione è pari a euro 131.160,00 (centotrentunmilacentosessanta euro)

Articolo 33 Incompatibilità di esercizio

Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed il fondo di dotazione che costituiscono il patrimonio della Società non potranno essere in alcun modo distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione dell'Associazione, oltre a quanto previsto nel presente statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni allo stesso.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

TITOLO XI – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato con atto notarile, su proposta del consiglio direttivo e con l'approvazione dell'assemblea dei soci convocata con le modalità e la maggioranza di cui all'art. n. 10.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.